

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTA' EDUCATIVE

TITOLO I

Denominazione

CAPITOLO I

Costituzione e obiettivi dell'Associazione

Articolo 1

Si costituisce l'Associazione Internazionale delle Città Educative(d'ora in avanti leggi AICE) in regime di autonomia e nel quadro della legislazione attualmente in vigore (in inglese: International Association of Educating Cities, in spagnolo: Asociación Internacional de Ciudades Educadoras, in francese: Association Internationale des Villes Educatrices).

Articolo 2

L'AICE possiede una personalità giuridica conforme alla legislazione spagnola e la capacità necessaria per portare a buon fine gli obiettivi che si è data, amministrare e disporre i propri beni.

Articolo 3

L'AICE si costituisce come un organismo permanente di collaborazione tra le amministrazioni locali desiderose di assicurare il rispetto dei principi enunciati nella Carta delle Città Educative.

Gli scopi per i quali si costituisce l'AICE sono i seguenti:

Promuovere il rispetto dei Principi enunciati nella Carta delle Città Educative (Dichiarazione di Barcellona).

Dialogare e collaborare con le istituzioni internazionali e i governi nell'analisi dei problemi relativi all'educazione formale e non formale.

Avere un'influenza sul processo decisionale delle istituzioni internazionali e sui governi in merito a problemi educativi che presentano un interesse per le Città Educative.

Promuovere scambi bilaterali, regionali o tematici tra le città associate e organizzare regolarmente incontri internazionali delle Città Educative.

Incoraggiare l'elaborazione, attraverso congressi altre attività dell'AICE, di quadri teorici che permettano di approfondire il concetto di Città Educativa.

Partecipare e collaborare in modo attivo a progetti e scambi di esperienze con tutti i gruppi e le istituzioni aventi interessi comuni.

Promuovere iniziative che rafforzino i legami tra le città associate.

Articolo 4

L'intervento dell'AICE sarà su scala internazionale con sede in Ronda de Sant Antoni 49 entresuelo escalera 08011 Barcelona (España).

CAPITOLO II

Diritti e doveri dei membri dell'AICE

Articolo 5

Potranno far parte dell'AICE tutti i governi locali che abbiano sottoscritto la Carta delle Città Educative. A tale scopo dovranno presentare una domanda scritta al Comitato Esecutivo che deciderà dell'ammissione, ferma restando l'approvazione della successiva Assemblea Generale.

Articolo 6

I diritti dei membri dell'AICE sono i seguenti:

Partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale con diritto di parola e di voto.

Eleggere o essere eletti nei ruoli di rappresentanza o ricoprire incarichi direttivi.

Assumere le rappresentanze che potranno essere loro affidate.

Partecipare alla direzione e alla gestione, così come ai servizi e alle attività dell'AICE, conformemente alle disposizioni legali e statuarie.

Sottoporre all'Assemblea e al Comitato Esecutivo tutto ciò che essi considerano utile per dare all'AICE una dimensione più significativa e per facilitare il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Chiedere e ottenere tutti i chiarimenti necessari circa l'amministrazione e la gestione del Comitato Esecutivo o dei rappresentanti dell'Associazione e sui documenti contabili.

Presentare la loro candidatura per l'organizzazione di un Congresso Internazionale delle Città Educative.

Avere accesso alla Banca Dati Internazionale delle Città Educative, sia per consultare i dati già esistenti, sia per inserirvi nuove esperienze.

Ricevere informazioni periodiche sull'AICE, sul Comitato Esecutivo e sulle attività degli altri associati attraverso un apposito bollettino.

Ricevere il rapporto semestrale dell'Associazione.

Ricevere la documentazione pubblicata in occasione di un congresso internazionale al quale non sia stato possibile partecipare.

Articolo 7

I doveri dei membri dell'AICE sono:

Rispettare i principi contenuti nella Carta delle Città Educative

Adeguare il proprio comportamento alle norme statuarie.

Rispettare le decisioni dell'Assemblea Generale e le regole disposte dal

Comitato Esecutivo per l'applicazione delle decisioni stesse.

Versare regolarmente le quote di iscrizione previste.

Mantenere il livello di collaborazione necessario per assicurare il buon funzionamento dell'AICE.

Nominare un responsabile accreditato dal Sindaco presso l'Associazione. Il nominativo dovrà essere indicato nella domanda di iscrizione.

Collaborare con il Comitato Esecutivo per la Preparazione del rapporto semestrale facilitando l'informazione sulle iniziative della città relative all'adempimento dei principi contenuti nella Carta.

Articolo 8

I motivi di esclusione dall'AICE sono i seguenti:

La volontà espressa della città stessa, comunicata per iscritto al Comitato Esecutivo.

Il mancato pagamento delle quote previste.

Il mancato adempimento degli obblighi statuari.

TITOLO II

L'organizzazione e funzionamento dell'AICE

Articolo 9

L'AICE è retta e amministrata da:

l'Assemblea Generale

il Comitato Esecutivo

il Presidente

la Segreteria

Capitolo I

Assemblea Generale

Articolo 10

L'Assemblea Generale è l'organo supremo dell'AICE; i suoi membri saranno le delegazioni delle città associate che ne fanno parte per diritto proprio e irrinunciabile sulla base di un'uguaglianza assoluta.

Ogni delegazione, indipendentemente dal numero di persone da cui è composta, si esprimerà attraverso un portavoce ed avrà diritto ad un unico voto.

I membri dell'AICE riuniti in Assemblea Generale, legalmente costituita, decideranno in base alla maggioranza delle delegazioni presenti e dei voti delegati sulle decisioni di competenza dell'Assemblea Generale previste d'ordine del giorno.

Tutti i membri dell'AICE devono rispettare le decisioni dell'Assemblea Generale.

Articolo 11

Sono attribuite all'Assemblea Generale le seguenti facoltà:

Modificare lo Statuto dell'AICE.

Controllare l'attività e la gestione del Comitato Esecutivo.

Ratificare l'ingresso e la sospensione dei membri decise dal Comitato Esecutivo.

Approvare i bilanci annuali di entrata di spesa o delegare tale funzione al Comitato Esecutivo con l'obbligo di una successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale.

Approvare il rapporto annuale delle attività presentato dal Comitato Esecutivo.

Eleggere i membri del Comitato Esecutivo e porre termine alle loro funzioni secondo quanto previsto dallo Statuto.

Approvare le linee generali d'intervento presentate dal Comitato Esecutivo per il raggiungimento degli scopi dell'AICE.

Approvare la proposta relativa alla quota di iscrizione presentata dal Comitato Esecutivo.
Sciogliere e liquidare L'AICE.

Articolo 12

L'Assemblea Generale si riunirà in sessione ordinaria secondo le modalità previste dalla legge. Potrà riunirsi in sessione straordinaria qualora il Presidente o i due terzi dei membri lo ritengano necessario.

Articolo 13

La convocazione dell'Assemblea Generale sarà fatta con comunicazione scritta e indicante la data, l'ora, il luogo di riunione e l'ordine del giorno. Le questioni presentate dai membri saranno iscritte all'ordine del giorno a condizione che siano state comunicate preventivamente al Comitato Esecutivo.

Le riunioni dell'Assemblea Generale saranno presiedute dal Presidente dell'AICE che, in caso di assenza sarà sostituito in successione dal vicepresidente o dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.

Il Segretario redigerà il verbale di ogni riunione con un estratto delle deliberazioni, il testo delle decisioni adottate e il risultato numerico delle votazioni.

Tutti i membri riceveranno il verbale tramite servizio postale e avranno a disposizione un margine di tempo sufficiente per comunicare le loro osservazioni alla segreteria.

All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea Generale sarà ratificato il verbale della sessione precedente. Quindici giorni prima dell'Assemblea Generale, sia il verbale della sessione Precedente, sia l'eventuale documentazione dovranno essere messi a disposizione dei membri dell'AICE.

Articolo 14

L'Assemblea Generale sarà considerata validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno il 50 % dei membri eccezione fatta per il caso previsto al paragrafo 3 art 15.

Sarà ugualmente considerata valida se in seconda convocazione è presente il 25 % dei membri. La riunione in seconda convocazione dovrà aver luogo trenta minuti dopo la prima, nella stessa sede, e dovrà essere stata annunciata nell'avviso della prima convocazione.

Articolo 15

Durante le riunioni dell'Assemblea Generale ogni città associata avrà diritto a un voto. Le votazioni avranno luogo generalmente per alzata di mano. Se lo ritiene necessario, il Presidente potrà comunque proporre votazioni a scrutinio segreto.

I membri dell'AICE potranno delegare il loro voto qualora non possano essere presenti all'Assemblea Generale.

Le decisioni saranno prese a maggioranza.

Per l'adozione di decisioni circa l'esclusione di uno dei membri, lo scioglimento dell'Associazione, la costituzione di una Federazione di Associazioni o simili, l'integrazione a una Federazione già esistente o la modifica dello Statuto (eccezion fatta per il cambiamento della sede sociale, che dovrà risultare da una decisione del Comitato Esecutivo conformemente a quanto disposto nell'art.25 del presente Statuto), sarà necessario un numero di voti corrispondente ai due terzi dei voti emessi a condizione che più della metà dei membri siano presenti alla riunione in prima convocazione. In seconda convocazione, saranno sufficienti i due terzi dei voti indipendentemente dal numero dei presenti.

CAPITOLO II

Comitato Esecutivo

Articolo 16

1. I poteri di direzione, gestione, esecuzione e rappresentanza dell'AICE spettano al Comitato Esecutivo, costituito da un numero di membri fissato dall'Assemblea Generale non inferiore a 6 e non superiore a 11.

2. Si richiede che, per quanto possibile, il Comitato Esecutivo, sia composto almeno da un rappresentante per ciascun continente, da un rappresentante dell'ultima città sede del Congresso, da un rappresentante della città organizzatrice del Congresso successivo e da uno della città sede della

Segreteria.

Il Comitato Esecutivo è formato da:

un Presidente

un Vicepresidente

un Segretario

un Tesoriere

membri del Comitato.

Articolo 17

I membri del Comitato Esecutivo eserciteranno le loro funzioni per un periodo di 4 anni e potranno essere rieletti consecutivamente solo per 2 volte. Il rinnovo dei membri del Comitato Esecutivo si effettuerà secondo le seguenti modalità: la metà dei membri cambieranno ogni 2 anni, ad eccezione della città che ospita la segreteria e la città organizzatrice dell'ultimo Congresso Internazionale. La sostituzione sarà effettuata sia su richiesta della città, sia in funzione delle sue attività all'interno del Comitato.

L'elezione dei membri del Comitato sarà effettuata con votazione dell'Assemblea Generale.

Le funzioni di Presidente, Segretario e Tesoriere saranno esercitate da 3 persone diverse.

La vacanza di un posto prima del compimento del mandato regolamentare potrà essere motivata dalle seguenti condizioni:

per dimissione volontaria presentata per iscritto con indicazione delle motivazioni
in caso di malattia quale impedimento per l'esercizio delle funzioni per dimissioni dall'AICE.

I posti vacanti venutisi a creare nel Comitato Esecutivo saranno ricoperti durante la prima Assemblea Generale successiva. Il posto vacante potrà essere provvisoriamente occupato fino alla successiva Assemblea Generale da un membro dell'AICE.

Articolo 18

Le attribuzioni del Comitato Esecutivo sono le seguenti:

a) Assumere le decisioni relative alla rappresentanza legale e alla difesa degli interessi dei suoi membri.

b.) Detenere e esercitare la rappresentanza dell'AICE, amministrarla nel modo più ampio consentito dalla legge e applicare in tal modo le decisioni prese dall'Assemblea Generale conformemente alle regole, alle indicazioni e alle direttive generali enunciate dall'Assemblea stessa.

e) Prendere tutti gli accoglimenti necessari per la comparizione davanti agli organismi pubblici per esercitare ogni tipo di azione legale e per la presentazione dei ricorsi pertinenti.

d) Proporre all'Assemblea Generale la difesa degli interessi dell'AICE.

e) Proporre all'Assemblea Generale l'ammontare delle quote di iscrizione dei membri dell'AICE, motivandole.

i) Convocare le Assemblee Generali e controllare che le decisioni da esse adottate siano rispettate.

1. Presentare il bilancio, approvare lo stato dei conti di ogni esercizio e preparare i preventivi dell'esercizio successivo.

2. Preparare il rapporto annuale delle attività.

i) Assumere gli eventuali dipendenti dell'AICE.

j) Controllare la contabilità e assicurarsi che i servizi funzionino adeguatamente.

k) Selezionare la città sede della successiva assemblea Generale e del Congresso

l) Ipotizzare, selezionare e supervisionare i temi dei futuri congressi unitamente alla città organizzatrice al fine di garantire che, sia l'organizzazione, sia il contenuto degli incontri coincidano con i principi dell'Associazione.

m) Studiare, valutare e diffondere tramite un bollettino semestrale i rapporti ricevuti dalle città aderenti.

n) Supervisionare tutte le pubblicazioni dell'Associazione.

o) Costruire gruppi di lavoro per il raggiungimento più efficiente ed efficace degli scopi dell'AICE e autorizzare le iniziative che tali gruppi intendono intraprendere.

p) Nominare il membro del Comitato Esecutivo che si farà carico di ogni gruppo di lavoro su proposta dello stesso.

q) Effettuare le necessarie azioni presso gli organismi pubblici, istituzioni o altre persone per

ottenere sovvenzioni o altri aiuti

ottenere l'autorizzazione per l'uso di locali o edifici

aprire conti correnti e libretti di risparmio in qualsivoglia istituto bancario e disporre dei fondi di questi depositi (l'utilizzo di tali fondi è regolato dall'art.31)

risolvere provvisoriamente ogni problema non contemplato nel presente statuto e renderne conto alla successiva Assemblea Generale

esercitare ogni potere che non sia attribuito in modo specifico agli altri organi di gestione dell'AICE o che questi ultimi deleghino espressamente al Comitato Esecutivo.

Articolo 19

Il Comitato Esecutivo, convocato dal Presidente o dal suo sostituto si riunirà in sessione Ordinaria con la periodicità decisa dai suoi membri, ma che non potrà in ogni caso essere inferiore a una volta all'anno.

In caso di necessità il Comitato si riunirà in sessione Straordinaria su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta almeno la metà dei membri.

Articolo 20

Il Comitato Esecutivo sarà considerato validamente costituito dopo la convocazione se il quorum dei componenti risulta essere la metà più uno.

I componenti del Comitato Esecutivo hanno l'obbligo di essere presenti a tutte le riunioni convocate, ciononostante, potranno assentarsi per cause giustificate e essere rappresentati da altra

persona autorizzata dalla città. In ogni caso la presenza del Presidente, del Segretario e dei loro sostituti è obbligatoria.

Le decisioni del Comitato Esecutivo saranno prese a maggioranza semplice dei voti dei componenti presenti.

Articolo 21

Il Comitato Esecutivo potrà delegare alcune delle sue facoltà a una o più commissioni o gruppi di lavoro se dispone a tale scopo del voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

Potrà altresì nominare, con lo stesso quorum, uno o più mandatari per esercitare le funzioni che il Comitato Esecutivo affiderà loro, con i poteri che riterrà opportuno delegare caso per caso.

Articolo 22

Le decisioni del Comitato dovranno essere riportate nel registro dei verbali. Il verbale della riunione precedente dovrà essere letto all'inizio di ogni riunione del Comitato Esecutivo per essere approvato o eventualmente rettificato.

CAPITOLO III

Presidente e Vicepresidente

Articolo 23

Il Presidente dell'AICE sarà anche Presidente del Comitato Esecutivo.

Le funzioni del Presidente sono le seguenti:

la direzione dell'AICE, per delega dell'Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo l'applicazione delle decisioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Generale la presidenza e la direzione dei dibattiti dell'Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo esercitare il proprio voto determinante in caso di parità di voti convocare le riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Esecutivo firmare i verbali e i documenti predisposti dalla segreteria dell'AICE esercitare le restanti attribuzioni proprie dell'incarico a lui delegate dall'Assemblea Generale o dal Comitato Esecutivo.

In caso di assenza o di malattia, il Presidente sarà sostituito, nell'ordine, dal Vicepresidente o dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.

Il Presidente e il vicepresidente potranno essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

CAPITOLO IV

Segretario

Articolo 24

Il Segretario è incaricato di conservare la documentazione dell'AICE, di registrare, scrivere e firmare i verbali delle riunioni delle Assemblee Generali e del Comitato Esecutivo, di cui assicurerà il segretariato, di redigere e legalizzare i documenti che sarà necessario deliberare, di tenere aggiornato il registro dei membri dell'AICE.

Articolo 25

L'AICE avrà a disposizione una segreteria di cui il Segretario è responsabile. La segreteria avrà inizialmente sede a Barcellona, ma potrà essere itinerante. In caso di cambiamento, la sede sarà decisa a maggioranza

dal Comitato Esecutivo. La nuova sede sarà scelta tra le città che presentano la loro candidatura.

La città sede della nuova segreteria farà parte di diritto del Comitato Esecutivo.

Le funzioni della Segreteria sono le seguenti:

la gestione quotidiana dell'AICE e il rispetto del programma di attività fissato dal Comitato Esecutivo l'amministrazione e la gestione delle sovvenzioni il coordinamento delle riunioni del Comitato Esecutivo il sostegno alle città che organizzano dei congressi la corrispondenza e l'informazione periodica delle città associate e le iniziative a favore dell'adesione di nuove città.

La Segreteria ospiterà la Banca Dati Internazionale delle Città Educative.

CAPITOLO V

Tesoriere

Articolo 26

Il tesoriere sarà incaricato della custodia e del controllo delle risorse dell'AICE e della preparazione del preventivo, del bilancio e della liquidazione dei conti da sottoporre al Comitato Esecutivo.

Terrà aggiornato il registro di cassa, firmerà le ricevute delle quote d'iscrizione e altri documenti di tesoreria.

Pagherà le fatture approvate dal Comitato Esecutivo che dovranno essere vistate in precedenza dal Presidente.

Verserà le eccedenze in conti aperti presso gli Istituti di Credito e Casse di Risparmio. La disposizione dei fondi è regolata dall'art.31.

CAPITOLO VI

Sottocomitati, commissioni o gruppi di lavoro

Articolo 27

Il Comitato Esecutivo incoraggerà la creazione di comitati nazionali, regionali o subregionali al fine di rafforzare la rete delle Città Educative e renderla più operativa. Allo stesso tempo, incoraggerà la creazione e la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro per approfondire i temi che possono interessare le Città Educative. I membri dell'AICE che desiderano creare o costituire un sottocomitato nazionale o regionale, una commissione o un gruppo di lavoro dovranno presentare il progetto al Comitato Esecutivo e esplicitare le attività che intendono perseguire. Sarà necessaria l'approvazione del Comitato Esecutivo che potrà negarla solo in caso di voto contrario dei quattro quinti dei suoi componenti. Il Comitato Esecutivo potrà comunque creare direttamente delle commissioni o dei gruppi di lavoro nel caso disponga dell'appoggio di almeno tre membri. Il Comitato Esecutivo dovrà supervisionare trimestralmente le attività dei differenti sottocomitati, commissioni o gruppi di lavoro. Il responsabile presenterà al Comitato un rapporto sulle attività.

TITOLO III

Regime finanziario dell'AICE

Articolo 28

In ragione della sua natura, l'Associazione Internazionale delle Città Educative (AICE) possiede un patrimonio costitutivo.

Articolo 29

Tutti i bilanci e i preventivi da sottoporre all'Assemblea Generale saranno redatti in dollari US,

Articolo 30

Le risorse finanziarie dell'AICE saranno costituite da:

- a) quote di iscrizione degli associati fissate dall'Assemblea Generale
- b) sovvenzioni pubbliche e private
- e) donazioni, eredità o legati
- d) interessi bancari sul proprio patrimonio o altri introiti

Articolo 31

Tutti i membri dell'AICE hanno l'obbligo di sostenerla economicamente attraverso quote straordinarie nella forma e nella proporzione determinate dall'Assemblea Generale su proposta del Comitato Esecutivo.

Articolo 32

L'esercizio finanziario coinciderà con l'anno solare e terminerà il 31 dicembre.

Articolo 33

Le firme del Presidente, del vicepresidente, del Tesoriere, del Segretario e di uno dei componenti del Comitato dovranno figurare sui conti correnti o libretti di risparmio aperti presso gli istituti bancari.

Per disporre dei fondi saranno sufficienti due firme; una delle quali dovrà essere obbligatoriamente quella del Tesoriere o del Presidente; le altre firme saranno quelle che il Comitato Esecutivo considererà le più opportune in ogni momento per rendere più operativa la gestione dell'AICE.

TITOLO IV

Lingue

Articolo 34

Le lingue ufficiali dell'Associazione saranno l'inglese, il francese e lo spagnolo.

Tutte le comunicazioni dell'Associazione ai suoi affiliati saranno tradotte in queste lingue.

Articolo 35

Le lingue utilizzate durante i lavori del Comitato Esecutivo saranno decise in funzione della sua composizione.

TITOLO V

Ispezioni e sanzioni

Articolo 36

Il controllo del rispetto e dell'interpretazione dello Statuto spetta all'Assemblea Generale, secondo il quorum previsto al paragrafo 3 dell'art.14.

Articolo 37

Il Comitato Esecutivo vigilerà sulla corretta applicazione delle norme contenute in questo Statuto in accordo con i dettami dell'Assemblea Generale.

TITOLO VI

Scioglimento dell'AICE

Articolo 38

L'AICE potrà essere sciolta con decisione dell'Assemblea Generale, a tal scopo espressamente convocata, con carattere straordinario.

Articolo 39

Una volta deciso lo scioglimento l'Assemblea Generale prenderà le opportune misure sia per quanto concerne le destinazioni dei beni e la tutela dei diritti dell'AICE, sia per la conclusione, l'estinzione e la liquidazione di tutte le operazioni in corso.

Se lo ritiene necessario, l'Assemblea avrà la facoltà di eleggere una commissione di liquidazione.

I membri dell'AICE sono esenti da ogni responsabilità personale. La loro responsabilità si limita al rispetto degli obblighi che hanno essi stessi sottoscritto volontariamente.

Il saldo netto dopo la liquidazione sarà versato direttamente all'istituzione pubblica o privata individuata dall'Assemblea Generale o dalla commissione liquidatrice.

Le funzioni di liquidazione e di esecuzione degli accordi ai quali si riferiscono i paragrafi precedenti, facenti parte di questo stesso articolo, saranno competenza del Comitato Esecutivo qualora l'Assemblea Generale non abbia conferito tale incarico a una commissione liquidatrice espressamente designata.